

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2013 esecutiva
in data 21.05.2013 e modificato con delibera di C.C. N. 14 del 6.03.2019

INDICE

TITOLO I -DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Responsabilità
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico

TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- Art. 4 Ammissione nelle strutture cimiteriali
- Art. 5 Servizi gratuiti
- Art. 6 Feretri
- Art. 7 Reparti speciali nei cimiteri
- Art. 8 Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri
- Art. 9 Inumazione
- Art. 10 Esumazioni ordinarie
- Art. 11 Esumazioni straordinarie
- Art. 12 Tumulazione
- Art. 13 Tumulazione in soprattassa di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie
- Art. 14 Estumulazione ordinaria
- Art. 15 Estumulazione straordinaria
- Art. 16 Ispettori sanitari
- Art. 17 Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri
- Art. 18 Trasporto di salme, cadaveri e dei resti mortali -Trasporto da e per l'estero
- Art. 19 Attività funebre
- Art. 20 Attività di medicina necroscopica – obitorio – deposito di osservazione
- Art. 21 Ossario e cinerario comuni, giardino delle rimembranze, camera mortuaria
- Art. 22 Sepolture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie Sepolture in loculi: lapidi
- Art. 23 Materiali ornamentali delle sepolture private
- Art. 24 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe
- Art. 25 Recupero di piante, foto e altri segni funebri
- Art. 26 Autorizzazione a portare fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori
- Art. 27 Oggetti da recuperare
- Art. 28 Collocazione di lapidi funerarie
- Art. 29 Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune
- Art. 30 Traslazioni
- Art. 31 Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato
- Art. 32 Traslazioni di ceneri e resti mortali
- Art. 33 Restituzione di loculo oggetto di concessione perpetua
- Art. 34 Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie
- Art. 35 Orario di apertura e chiusura dei cimiteri
- Art. 36 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri
- Art. 37 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri
- Art. 38 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 39 Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe
- Art. 40 Esecuzione dei lavori – Responsabilità
- Art. 41 Sepolture private
- Art. 42 Modalità di concessione
- Art. 43 Decorrenza delle concessioni
- Art. 44 Provvedimento di concessione
- Art. 45 Uso delle sepolture private

- Art. 46 Manutenzione delle sepolture
- Art. 47 Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi perpetui o a tempo determinato
- Art. 48 Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private
- Art. 49 Decadenza e revoca della concessione
- Art. 50 Estinzione di concessione cimiteriale

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 51 Pagamento delle operazioni cimiteriali
- Art. 52 Sanzioni
- Art. 53 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento
- Art. 54 Abrogazioni di norme
- Art. 55 Fonti normative

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi di Polizia Mortuaria in ambito comunale; questi, in osservanza delle disposizioni vigenti, sono relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, delle ceneri, dei resti mortali; alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e annessi locali.

Articolo 2 Responsabilità

Il Comune avrà cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o derivanti dall'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

Presso l'**Ufficio Tecnico** e presso gli uffici comunali di Polizia Mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro delle sepolture di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico **negli ingressi dei cimiteri** e negli uffici comunali di Polizia Mortuaria:

- 1) l'orario di apertura e chiusura, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- 2) copia del presente regolamento;
- 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

Articolo 4 Ammissione nelle strutture cimiteriali

Nei cimiteri, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

- nate a Marano sul Panaro o da genitori residenti a Marano sul Panaro;
- nate altrove da genitori non residenti a Marano sul Panaro, ma che sia stata residente a Marano sul Panaro per almeno 10 anni;
- residenti al momento del decesso.

In deroga a quanto sopra, sono ricevute e seppellite le salme:

- A) del coniuge superstite del defunto;
- B) dei genitori superstiti di figlio celibe o nubile;
- C) del richiedente, non coniugato, di età superiore ai 60 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado.

Tali eccezioni si applicano anche in caso di salma già tumulata in altro cimitero. Sono parimenti ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui al comma 1 avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Marano sul Panaro.

Articolo 5 Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a. il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- b. la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
- c. inumazione, cremazione, le esumazioni, estumulazioni ordinarie di salme, di cui anche i familiari siano indigenti;
- d. la fornitura del feretro, il trasporto e le spese di sepoltura (inumazione o cremazione) nei cimiteri Comunali per le salme di persone non abbienti, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei servizi sociali dell'Unione dei comuni Terre di Castelli ed anche per salme di cui non sia stata riscontrata l'esistenza in vita di parenti prossimi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa.

Il Comune, inoltre, concorre alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, previa richiesta da parte dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni Terre di Castelli (art. 5 L.R. n. 5 del 24 marzo 2004). Tutti gli altri servizi (trasporti funebri sul territorio comunale, esecuzione operazioni cimiteriali), sono sottoposti al pagamento delle tariffe secondo la normativa vigente.

Articolo 6 Feretri

Salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90. Il feretro e il suo confezionamento dovranno anche rispondere a quanto disposto nella determinazione del Responsabile del Servizio di Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004.

Le salme devono essere collocate nel feretro rivestite con abiti o decentemente avvolte in lenzuola e, se destinate all'inumazione, dovranno essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

Articolo 7 Reparti speciali nei cimiteri

A norma dell'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

La sepoltura, in tal caso, è consentita previo parere della Comunità competente.

Articolo 8 Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri

Nei reparti speciali previsti dall'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente, è consentita, come indicato anche dalla circ. Min. Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco o il dispositivo meglio conosciuto come "barriera".

Articolo 9 Inumazione

I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie cosiddette decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la durata dell'inumazione, le misure delle fosse e la loro ampiezza, la divisione in riquadri, il loro numero, la loro tipologia e struttura per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti nei limiti del vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e dell'Articolo 2 del Regolamento regionale n. 4 del 23 maggio 2006.

Articolo 10 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono di norma dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno. L'informazione relativa alle scadenze verrà data affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e tramite il sito internet del Comune.

I congiunti delle salme da esumare dovranno presentare domanda presso gli uffici di Polizia Mortuaria per l'esumazione e la successiva collocazione dei resti mortali, con pagamento delle tariffe vigenti.

Le esumazioni si effettueranno in date stabilite. E' consentito assistere all'operazione.

E' compito degli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà inumato nel campo indecomposti .

Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si potrà ridurre a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalle norme è possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere alla sua cremazione, previo assenso degli aventi diritto con oneri a loro carico.

Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione di cadavere mineralizzato, qualora i familiari o gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di cui al punto 3), saranno poste nell'ossario comune

Articolo 11 Esumazioni straordinarie

L'esumazione di una salma è straordinaria qualora venga richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

L'esumazione straordinaria può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per cremazione o per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nei cimiteri del Comune.

Di norma, si può effettuare in tutti i mesi dell'anno, preferibilmente nei mesi da ottobre ad aprile; è comunque consigliata una valutazione di opportunità da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Nel caso in cui non siano trascorsi almeno due anni dalla morte, si richiederà il parere dell'autorità sanitaria competente, anche per ridurre eventuali rischi derivanti da esumazioni condotte su defunti deceduti a seguito di malattia infettivo-diffusiva.

Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Gli oneri derivanti dalle esumazioni straordinarie rimangono a carico dei richiedenti.

Articolo 12 Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione, comprese quelle riguardanti i sepolcri di famiglia, sono oggetto di concessione secondo le modalità contenute nel presente regolamento. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli Articoli 76 e 77, e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'Articolo 106, del D.P.R. del 10.9.1990 – n. 285, oltre a quanto previsto nel regolamento regionale n. 4 del 23.05.2006.

E' consentita la tumulazione di feretri in loculi preesistenti alla data del 23.05.2006 senza uno spazio libero per il diretto accesso al feretro ove ciò avvenga nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro oltre che di quanto contenuto nel comma 16 Articolo 2 del Regolamento Regionale sopra-citato. Le tombe di famiglia senza accesso diretto, poste nella parte inferiore delle arcate della parte più antica del cimitero del Capoluogo, in caso di nuova sepoltura dovranno essere modificate per ottenere all'interno della stessa singoli loculi.

La bonifica del loculo, in caso di perdita liquidi, deve essere effettuata dal concessionario e/o eredi a proprie spese nei tempi previsti nella comunicazione inviata dall'Ufficio di Polizia Mortuaria. Nel caso di inadempienza il lavoro verrà eseguito ad opera del comune con rivalsa nei confronti del concessionario e/o eredi.

Articolo 13 Tumulazione di feretri, cellette per resti mortali e urne cinerarie

E' possibile inserire all'interno di tutti i sepolcri (tombe singole, tombe doppie, cappelle di famiglia, ecc...) e più precisamente in eccedenza rispetto al numero concesso sia feretri che contenitori per resti mortali non scheletrizzati, cassette per resti ossei ed urne cinerarie.

Restano tuttavia ferme le seguenti prescrizioni:

- presenza nel sepolcro dello spazio necessario;
- permanenza nel sepolcro oggetto di concessione del/i defunto/i, anche ridotti in resti mortali o urne cinerarie;
- rispetto di quanto contenuto nel Regolamento Regionale n. 4 del 23.05.2006, Articolo 2, comma 16.

Articolo 14 Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione (minimo anni 30). I congiunti delle salme da estumulare alla scadenza della concessione, qualora non provvedano al rinnovo come previsto da apposita deliberazione comunale, dovranno presentare domanda presso gli Uffici di Polizia Mortuaria per la estumulazione e successiva collocazione dei resti mortali con pagamento delle tariffe vigenti.

E' compito degli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'estumulazione. Nel caso in cui il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, sarà inumato nel campo indecomposti .

Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione delle salme, detto periodo si potrà ridurre a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalle norme è possibile, qualora la salma non sia completamente mineralizzata, procedere alla sua cremazione, previo assenso degli aventi diritto con oneri a loro carico.

Le ossa rinvenute in occasione dell'estumulazione di cadavere mineralizzato, qualora i familiari o gli aventi diritto non abbiano presentato domanda di cui al punto 2), saranno poste nell'ossario comune.

Articolo 15 Estumulazione straordinaria

Le estumulazioni straordinarie si eseguono anche senza la presenza dell'Ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per cremarla o per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro Comune.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.

Le estumulazioni straordinarie da loculi in concessione perpetua si eseguono secondo le condizioni

previste dagli artt. 31 e 43 del presente regolamento .

Articolo 16 Ispettori sanitari

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico – sanitario da richiedere all'Azienda Sanitaria Locale (Articolo 12 LR 19/2004).

Art 17 Cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri

La cremazione di una salma è autorizzata dal Sindaco del comune dove è avvenuto il decesso quando risulti la volontà del defunto di essere cremato.

Questa volontà può risultare espressa con le seguenti modalità:

1. in presenza di una espressa disposizione testamentaria in tal senso del defunto;
2. qualora in mancanza di disposizione testamentaria la cremazione venga richiesta espressamente dal coniuge superstite;
3. qualora, in mancanza di disposizione testamentaria ed in assenza di coniuge superstite, la cremazione venga richiesta espressamente dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del cod. civ. (ascendenti, discendenti e collaterali entro il sesto grado); nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi in vita;
4. quando viene presentata una dichiarazione scritta in carta libera, datata e convalidata dal presidente di una associazione riconosciuta, avente tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, in cui l'associato chiede espressamente la cremazione della sua salma.

A questa espressione di volontà, occorre allegare: certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e che il deceduto non era portatore di stimolatore cardiaco; eventuale nulla osta autorità giudiziaria; per gli stranieri la dichiarazione della loro autorità attestante le norme applicabili e le modalità di rilascio dell'autorizzazione.

E' possibile pervenire alla cremazione dei cadaveri, dei resti ossei e dei resti mortali anche non completamente scheletrizzati (mummificazione, saponificazione, corificazione); per questi ultimi purché sia decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni. In tali casi l'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata dal Sindaco del Comune di sepoltura.

La dispersione delle ceneri in mancanza di volontà espressa per iscritto dal defunto, può essere dichiarata solo dai congiunti di primo grado (figli e/o genitori) unitamente al coniuge ove presente.

La dispersione è vietata nei centri abitati; è invece consentita:

- in aree interne ai cimiteri appositamente destinate;
- in natura (mari, laghi, fiumi), nei limiti previsti dalle norme;
- in aree private, previa autorizzazione del proprietario dell'area.

La dispersione delle ceneri viene eseguita, nel rispetto della volontà del defunto, dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Affidamento:

a) caratteristiche delle urne cinerarie destinate alla conservazione presso il familiare affidatario:

- l'urna dovrà essere esclusivamente di metallo; è ammesso materiale diverso a condizione che l'urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri;
- nessuna limitazione relativa alla forma ma l'ingombro massimo dell'urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 25x24,5x50;
- l'urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto.

b) caratteristiche del luogo di conservazione delle urne cinerarie:

- l'urna dovrà essere custodita in un manufatto chiudibile e resistente alla profanazione, da collocarsi in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l'assenza di contatto con liquidi e fonti di calore.

c) prescrizioni generali:

a carico dell'affidatario:

- Dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- Indicazione esatta del luogo di conservazione, con esplicito riferimento che lo stesso risponde alle caratteristiche fissate più sopra;
- Dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- Dichiarazione di conoscenza:
 - dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto;
 - delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
 - dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 10 giorni;
 - della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l'urna., ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune;
 - del divieto all'affidamento -anche temporaneo – dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna;

a carico dell'Amministrazione comunale:

- Collocazione delle ceneri in apposito spazio del cimitero comunale, qualora al rinvenimento di urna cineraria non segua l'individuazione di uno specifico affidatario;

d) procedura per la riconsegna di urna cineraria già affidata:

- Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza rispettivamente dai suoi aventi causa o dallo stesso affidatario all'Autorità comunale che provvederà a:
 - A. tumulare l'urna in un Cimitero del Comune sempre che colui che restituisce disponga in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune;
 - B. collocare le ceneri nell'apposito spazio del Cimitero a ciò riservato, in caso di mancata assunzione di tali oneri.

La violazione, anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento -salvo che la fattispecie configuri reato di cui all'Articolo 411 del codice penale, può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell'urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa

e) procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'affidamento di urna cineraria a persona legittimata a ottenerlo:

1. "Presentazione di una istanza da parte dell'affidatario unico, individuato in vita dal de cuius, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto manifestata:

- In forma scritta dal defunto sia in forma testamentaria che in altra forma olografa;
- In forma verbale come dichiarato dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado di fronte a pubblico ufficiale, con sottoscrizione autenticata, nella quale sia dato atto del fatto che l'affidamento al soggetto indicato rispetta la volontà del de cuius.

Tale dichiarazione può essere resa solo nel caso in cui l'affidatario sia un parente del de cuius.

Nell'istanza, in bollo, indirizzata al Responsabile dei Servizi Demografici, dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
- l'indicazione esatta del luogo di conservazione, con esplicito riferimento che lo stesso risponde alle caratteristiche fissate più sopra;

- la dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; La dichiarazione di conoscenza:
- dell'obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l'urna sigillata nonché l'apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto
- delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia;
- dell'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di custodia dell'urna cineraria entro il termine massimo di 10 giorni;
- della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intendesse più conservare l'urna. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un Cimitero del Comune di Marano sul Panaro;
- del divieto all'affidamento -anche temporaneo - dell'urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell'Autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l'urna;
- della facoltà del Comune di disperdere, nell'apposito spazio del cimitero comunale a ciò riservato, le ceneri in caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario.

2. Rilascio di Autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria -in bollo per l'originale dell'autorizzazione e per l'esemplare destinato a essere conservato dall'affidatario sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Demografici o da suo delegato, nella quale dovranno essere riportati:

A. Le generalità del defunto;

B. Le generalità dell'affidatario, la sua residenza nonché l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria;

C. Il richiamo all'impegno assunto nell'istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte (nessuna esclusa) le prescrizioni previste nel presente disciplinare e puntualmente riportate nella stessa istanza;

D. I destinatari del provvedimento e cioè: l'affidatario, il gestore dell'impianto di cremazione, il responsabile di custodia del Cimitero che ha in custodia l'urna, il Comune di decesso nel caso in cui questo sia diverso da Marano sul Panaro così come il Comune dove l'affidatario ha la residenza, sempre se diversa da Marano sul Panaro.

3. Trasmissione all'Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune di copia del verbale di consegna dell'urna cineraria: "La trasmissione dovrà essere curata dall'affidatario o dall'incaricato del cimitero/impianto di cremazione dopo la sottoscrizione del verbale da parte di entrambi. L'invio dovrà essere tempestivo e comunque non oltre 5 giorni dall'avvenuta consegna dell'urna cineraria. Nel caso in cui al ritiro dell'urna venga delegato un incaricato dell'agenzia di onoranze funebri la sottoscrizione del verbale sarà effettuata dal suddetto incaricato, il quale provvederà a consegnare l'urna all'affidatario facendosi rilasciare da quest'ultimo apposita dichiarazione di ricevuta che andrà consegnata all'Ufficio decessi unitamente alla copia del verbale rilasciato dall'impianto di cremazione o dal Cimitero. Anche in questo caso andranno rispettati i termini sopraindicati. Il mancato rispetto di tale prescrizione può comportare la decadenza dell'affidamento come indicato nel provvedimento autorizzatorio".

4. Registrazione in apposito Registro/Schedario:

-del numero progressivo relativo alla posizione e riportato sull'autorizzazione;

-delle generalità del defunto nonché dei dati relativi al decesso e alla cremazione;

-delle generalità dell'affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l'indirizzo del luogo ove l'urna cineraria verrà conservata; -previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni.

Articolo 18 Trasporto di salme, cadaveri e dei resti mortali Trasporto da e per l'estero

Per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte. La salma se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o se vi è un'espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario

delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Alla richiesta è necessario allegare un certificato rilasciato dal medico curante o da un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e la possibilità di trasporto senza pregiudizio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna. Il trasporto deve avvenire deponendo la salma in un contenitore impermeabile non sigillato, necessariamente a bara aperta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Dopo l'accertamento della morte la salma è definita cadavere.

L'autorizzazione al trasporto, unico provvedimento con il quale prevedere tutti i trasferimenti (abitazione, luogo di onoranze, cimitero, ecc.), deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere.

Il trasferimento deve essere effettuato con auto funebre, nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e con l'utilizzo di personale adeguato sia in termini numerici che per conoscenza delle modalità regolamentari. Tale autorizzazione deve essere consegnata al custode del cimitero.

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve inoltre verificare:

- la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione.

Poiché l'attività sopradescritta viene attribuita dalla L.R. n. 19/04 direttamente alle imprese che effettuano attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune) non necessita di delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro, ceralacca, modulistica ecc...) necessari. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro dovrà riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre e il numero identificativo dell'autorizzazione.

Per il trasporto di resti mortali, intesi come esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione che non presentino parti molli, si deve utilizzare un contenitore di materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome e data di morte del defunto. Il trasporto, se fuori dal cimitero, deve essere accompagnato dal documento di autorizzazione al trasporto sopra-citata. Per il trasporto fuori dal cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico – sanitarie, il contenitore viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale.

Il trasporto di cadavere da e per l'estero, per i Paesi aderenti alla convenzione di Berlino, è autorizzato dal Sindaco del luogo del decesso e dev'essere accompagnato dal "passaporto mortuario" redatto in lingua italiana e in un'altra lingua fra le più usate (ad es. francese) e deve contenere le generalità del de cuius, la data di morte. E' necessario allegare alla richiesta: estratto atto di morte, autorizzazione al seppellimento dell'ufficiale dello stato civile, attestazione di chiusura del feretro ad opera dell'addetto dell'agenzia di Onoranze funebri in veste di incaricato di pubblico servizio.

Per i trasporti all'estero verso Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, inoltre, in aggiunta alla documentazione sopra descritta, occorrerà allegare il nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il cadavere va sepolto. Va informato il Prefetto della Provincia di frontiera.

La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali.

Articolo 19 Attività funebre

Per attività funebre si intende un servizio, le cui modalità di esercizio ed attivazione sono previste dall'Articolo 13 della L.R. n.19/2004 e relativi provvedimenti attuativi, che comprende e assicura in forma congiunta le sottoelencate prestazioni:

- disbrigo, su mandato dei familiari delle pratiche amministrative inerenti il decesso;

- fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

Articolo 20 Attività di medicina necroscopica – obitorio – deposito di osservazione

Le Aziende sanitarie garantiscono funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Provvedono al riscontro diagnostico per accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale. L' accertamento della realtà della morte viene effettuato dal medico necroscopo individuato tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale inclusi i medici di medicina generale.

Le funzioni obitoriali e di osservazione dei cadaveri di cui agli Articolo 12 e 13 del D.P.R. n. 285/90 sono assicurate attraverso appositi accordi con le strutture sanitarie della Provincia di Modena.

Articolo 21 Ossario e cinerario comuni, camera mortuaria

In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Periodicamente per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematori.

Articolo 22 Sepolture in campo comune: cippi, lapidi sepolcrali e ornamentazioni varie Sepolture in loculi: lapidi.

Sulle sepolture in campo comune i familiari potranno collocare lapidi, lastre sepolcrali, copritomba.

Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:

-lastra di marmo orizzontale: adulti cm 170 x 70; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 130 x 40; -lapide verticale: adulti cm 60 x 60; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 30 x 40.

Ogni lapide verticale dovrà avere un basamento delle seguenti dimensioni: adulti cm 66 x 30; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 36 x 30.

Nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi.

Al momento della posa definitiva del monumento lapideo si dovrà tenere conto che la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, sia pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fosse di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.

Per entrambi i tipi di sepoltura la fornitura e posa in opera delle lapidi può essere eseguita da Ditta privata appositamente autorizzata.

E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie in genere, dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti dalle tombe, salvo specifica autorizzazione comunale.

Il Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale potrà d'ufficio disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

E' consentita ai familiari, dietro richiesta scritta, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo.

Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

Nel caso di inadempienza alle prescrizioni circa il materiale, il colore delle lapidi e della posa in opera delle lastre sepolcrali, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 23 Materiali ornamentali delle sepolture private

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri oggetti non confacenti al decoro e alla sacralità del luogo, previa verifica del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 24 Deposizione e coltivazione di fiori ed arbusti sulle tombe

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, non arrechino danni alle strutture cimiteriali e non superino l'altezza delle lapidi o del cippo.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio Polizia Mortuaria li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Si fa divieto di piantare alberature, fiori o arbusti dietro alle cripte o sepolture a terra.

Si fa divieto di depositare dietro le lapidi nei campi comuni e dietro le cripte, vasi, oggetti e attrezzature. In caso contrario verranno rimossi direttamente dagli addetti ai servizi cimiteriali senza alcun preavviso.

Articolo 25 Recupero di piante, foto e altri segni funebri

E' possibile, dietro richiesta scritta, recuperare i suddetti oggetti da parte degli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Articolo 26 Autorizzazione a portare fuori dai Cimiteri piante, fiori secchi e finti e portafiori

Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai Cimiteri gli oggetti di cui sopra, è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici comunali, indicando la tomba dalla quale sono stati tolti gli oggetti in questione.

Articolo 27 Oggetti da recuperare

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvengano oggetti preziosi o ricordi personali, per ottenerne il recupero e l'acquisizione gli aventi diritto debbono farne istanza al momento della richiesta dell'operazione.

Articolo 28 Collocazione di lapidi funerarie

Per quanto riguarda le tumulazioni in loculi le lapidi dovranno corrispondere alle caratteristiche previste dall'Articolo 22.

Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe laterali di sostegno, qualora non siano già

installate. Sarà a carico del concessionario verificare che il marmista al momento della posa adotti tutti i sistemi di sicurezza per il fissaggio compresa la staffatura agli angoli. Sarà responsabilità del concessionario qualsiasi danno arrecato a cose o persone dovuto alla cattiva esecuzione del fissaggio della lapide.

Articolo 29 Tombe vuote che tornano a disposizione del Comune

Il loculo liberato e rimasto vuoto **a termine concessione**, in quanto le salme e/o i resti mortali o le ceneri ivi tumulati sono stati rimossi per essere deposti in campo comune, ossario comune o cinerario comune, rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate da parte del concessionario.

Articolo 30 Traslazioni

Per traslazione si intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori Comune.

Articolo 31 Traslazioni di salme da loculi oggetto di concessione a tempo determinato

Le richieste di traslazione di cui all'oggetto possono essere effettuate solo se è trascorso almeno un anno dalla data di concessione delle tombe e non ne siano ancora trascorsi cinque fatta eccezione per:

• trasferimento in altro loculo

- trasferimento in tomba o reparto di famiglia
- trasferimento fuori Comune
- avvicinamento ad altro defunto legato da un vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado
- in loculo perpetuo previa riduzione salma già in esso contenuta.

Articolo 32 Traslazioni di ceneri e resti mortali

Non sussistono limiti di tempo, di parentela o affinità per la traslazione di ceneri e/o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune o in un cimitero fuori Comune. Non si darà luogo ad alcun rimborso, fatte salve le prescrizioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 33 Restituzione di loculo oggetto di concessione perpetua

E' consentita la restituzione di un loculo in concessione perpetua rimasto vuoto a seguito di traslazione di salma.

In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale perpetua spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari alla meta' del valore della tariffa in vigore, al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, relativa a concessione trentennale di sepoltura individuale.

Articolo 34 Divieto di inserzioni pubblicitarie sulle ornamentazioni funerarie

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

Articolo 35 Orario di apertura e chiusura dei cimiteri

I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari stabiliti e resi pubblici mediante avvisi affissi presso i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Articolo 36 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi. Sono esclusi: biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati.

E' vietato l'ingresso :

-alle persone munite di capaci contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato ;

-ai questuanti;

-alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;

-ai cani o altri animali.

Nei cimiteri, in deroga alla disposizione di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile ai portatori di handicap con autorizzazione esposta sul mezzo e rilasciata dall'addetto al cimitero o dalla Polizia Municipale.

Articolo 37 Norme di comportamento all'interno dei cimiteri

Nei cimiteri sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con le caratteristiche del luogo. In particolare si fa divieto di:

-parlare a voce alta, ridere, diffondere musica senza preventiva autorizzazione;

-asportare dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;

-gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, accumulare fango o neve sui tumuli;

-calpestare aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri ;

-fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie;

-eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe, senza idonea autorizzazione;

-turbare la quiete del luogo, il libero svolgimento di cortei, riti o commemorazioni d'uso ;

-assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei se non autorizzati;

-impossessarsi di materiali ed attrezzature per le pulizie messe a disposizione dall'Amministrazione nei vari punti prestabiliti;

-depositare arredi nelle arcate, dietro alle cripte ed in ogni altro spazio cimiteriale.

Articolo 38 Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione temporanea limitata al periodo dell'intervento rilasciata dall'Ufficio tecnico comunale;

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A)

Alle imprese stesse non è consentito eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, nel qual caso i lavori dovranno essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico comunale; in particolare nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti all'interno dei Cimiteri.

E' vietato alle imprese servirsi delle scale al servizio dei dolenti e delle attrezzature di proprietà comunale.

E' altresì vietato allacciarsi alle utenze comunali di acqua e luce.

E' fatto divieto alle imprese autorizzate di eseguire lavori per conto di privati o di svolgere attività di accaparramento di lavori o di servizi o comunque di agire in modo scorretto.

Articolo 39 Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'articolo precedente valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese.

Articolo 40 Esecuzione dei lavori -Responsabilità

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori relativi agli arredi funerari, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 41 Modalità concessione tombe di famiglia

Per la concessione delle tombe di famiglia (presenti nelle arcate di ultima realizzazione) che viene rilasciata in blocchi composti da n° 6 loculi o n° 12 loculi, si definisce la durata per anni 90; Tale concessione viene rilasciata previa richiesta/prenotazione presso l'ufficio Tecnico comunale e regolare pagamento della relativa tariffa.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a terzi.

La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 42 Modalità di concessione di loculi ed ossari

Ai sensi dell'Articolo 92 del D.P.R.n. 285/90 si definisce la seguente durata delle concessioni:

- 30 anni per i loculi individuali;
- 60 anni per i loculi individuali che rimangono a disposizione di persone viventi in base alle eccezioni sopra esposte;
- 30 o 60 anni per gli ossari.

il rinnovo della concessione potrà avvenire per un periodo di 10 anni, rinnovabili per soli ulteriori 10 anni. La tariffa prevista per il rinnovo per ogni periodo di 10 anni è pari al 50% della tariffa trentennale vigente al momento del rinnovo.

La concessione di loculi per salme si può effettuare solo in occasione di un funerale e/o per traslazione nei limiti consentiti dall'Articolo 31, mentre la concessione di cellette per resti mortali e per ceneri può avvenire solo per collocarvi resti mortali o ceneri.

Solamente in occasione della realizzazione di nuovi loculi nei soli cimiteri frazionali, sarà possibile la concessione per un periodo di anni 60 anche in assenza di funerale fino al 50% dei loculi realizzati, salvo diverse determinazioni da parte dell'Amministrazione da definirsi con apposito atto deliberativo.

La deroga di cui al comma precedente, avrà validità di mesi 6 a far data dall'inizio dei lavori per la realizzazione di nuovi loculi, determinata dal verbale di consegna degli stessi, fatti salvi periodi di sospensione dei lavori in corso d'opera, debitamente documentati.

La titolarità della concessione non può essere trasferita a terzi.

La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo.

In caso di estumulazioni per far posto ad un nuovo feretro, si può procedere al prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente che comunque non potrà superare i limiti sopra esposti. I concessionari sono tenuti al pagamento di un canone corrispettivo costituito rispettivamente dalla quota di 1/30 (loculi trentennali) o di 1/60 (loculi sessantennali) della tariffa in vigore per i loculi del medesimo ordine/fila, moltiplicata per ogni anno intero o frazione superiore ai sei mesi necessari al raggiungimento della durata residua minima stabilita.

Articolo 43 Decorrenza delle concessioni

Le concessioni hanno decorrenza dalla data di redazione dell'atto.

Articolo 44 Provvedimento di concessione

Ogni concessione del diritto d'uso di loculi o di ossari deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma utilizzabili;

b) la durata;

c) il concessionario: la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore,

d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione nel rispetto del presente regolamento.

Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Più concessionari possono richiedere congiuntamente al Comune una concessione, indicando la divisione dei posti.

Articolo 45 Uso delle sepolture private

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

Per familiari si intendono parenti ed affini fino al 4° grado.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. In base all'Articolo 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza.

Così pure è consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

Articolo 46 Manutenzione delle sepolture

La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue e delle aree è compito dei concessionari e/o eredi. Rientrano nella manutenzione gli interventi ordinari o straordinari necessari per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro e all'area concessionata.

Sarà cura degli interessati procurarsi le eventuali autorizzazioni edilizie e, se necessaria, della Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

Le spese relative sono a carico dei concessionari.

Articolo 47 Rinuncia a concessione cimiteriale di loculi a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Nel caso di rinuncia di concessione, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a: **$n/(2*N)$ della tariffa in vigore**, al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, ove: **n**= anno intero o frazione superiore a mesi 6 di durata residua della concessione; **N**= durata della concessione.

Articolo 48 Rinuncia a concessione cimiteriale relativa a sepolture private

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Articolo 49 Decadenza e revoca della concessione

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;

c) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

d) nel caso di sepoltura abbandonata per incuria, previa diffida a provvedere al suo ripristino, disponendo la traslazione delle salme dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri in sepoltura comunale oltre alla

rimozione del manufatto o il suo ripristino, se la sepoltura è di interesse storico-artistico;
La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Resta intesa, per le concessioni in uso perpetuo già rilasciate, fatto salvo quanto previsto all'Articolo 92 del regolamento di Polizia Mortuaria del 10.9.1990 n. 285 la revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

Articolo 50 Estinzione di concessione cimiteriale/rinnovo

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'Articolo 98 del d.p.r. n. 285/90. Allo scadere del termine, gli aventi diritto potranno procedere al rinnovo della concessione per un periodo di 10 anni, rinnovabili per soli ulteriori 10 anni. La tariffa prevista per il rinnovo per ogni periodo di 10 anni è pari al 50% della tariffa trentennale vigente al momento del rinnovo.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51 Pagamento delle operazioni cimiteriali

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Articolo 52 Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, é soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a Euro 25,00 né superiore a Euro 500,00.

Per una violazione del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi, secondo la gravità della violazione.

Articolo 53 Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le altre norme e disposizioni in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 54 Abrogazioni di norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute in precedenti Regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 55 Fonti normative

Costituzione italiana; titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.; libro terzo titolo I capo II codice civile; decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Legge 26/2001; legge 130/2001; Dpr 254/2003; Legge Regionale 27.07.2004 n. 19 e successive Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871; circolare Regione Emilia-Romagna Prot. AMP/DPA/1493 del 21 gennaio 2005; Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10; Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156; Articolo 5 comma e) Legge Regionale n. 5 del 24.03.2004; Articolo 29 della Legge Regionale 27 luglio 2005, n. 14; Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20 febbraio 2006, n. 180; Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4; Regolamento Comunale in materia di cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri approvato con delibera di c.c. n. 49 del 30.10.2008.